

Per una rilettura dei patti tra il comune di Fermo e i signori del contado del 1229

Francesco Pirani

Abstract

Muovendo dal saggio di Giacinto Pagnani pubblicato nel 1972 su *Studi Maceratesi (Patti fra il comune di Fermo e i nobili del contado nel 1229)* si presenta una rilettura del documento esaminato oltre 40 anni fa alla luce delle più recenti impostazioni storiografiche riproponendo anche una nuova edizione del testo.

The starting point of this article is represented by a paper that Giacinto Pagnani published in 1972 in *Studi Maceratesi (Patti fra il comune di Fermo e i nobili del contado nel 1229)*. Along the lines of the most recent historiographical approaches, the author offers a new interpretation of the document studied by Pagnani more than 40 years ago. A new edition of the document is also provided.

Nel corso del Novecento, l'erudizione storica locale in Italia ha spesso perpetuato stancamente e variamente metodi e finalità di ricerca del passato, nel vano tentativo di far risorgere dalle sue ceneri i fasti della grande stagione erudita sette e ottocentesca. Non poche ricerche hanno inseguito sovente la notizia minuziosa, la curiosità storica, se non addirittura anedddotica, prendendo spesse volte l'abbrivio da una spigolatura d'archivio. Si consideri ora il titolo della relazione presentata da Giacinto Pagnani al sesto Convegno di studi storici maceratesi su *Le Marche nei secoli XII e XIII*, tenutosi a Macerata nel novembre 1970, così formulato: *Patti fra il comune di Fermo e i nobili del contado nel 1229*¹. La dizione del titolo e il rimando ad una

¹ G. Pagnani, *Patti fra il comune di Fermo e i nobili del contado nel 1229*, in *Le Marche nei secoli XII e XIII. Problemi e ricerche*, Atti del VI Convegno del Centro di studi storici maceratesi (Macerata, 7-8 novembre 1970), Macerata 1972, pp. 111-121.

cronologia tanto puntuale può indurre a tutta prima la vaga sensazione che la ricerca dello storico francescano si collochi appieno nell'alveo dell'asfittica erudizione locale. Ma leggendo il testo tale impressione riceve ben presto una secca smentita: siamo infatti di fronte ad un episodio storico e ad una fonte archivistica che assumono una rilevanza paradigmatica, magistralmente colta da Pagnani attraverso la fine disamina di un testo documentario, rivelativo di aspetti più generali. Un atto, quello dei patti del 1229, che non ha smesso di offrire agli storici suggestioni e ipotesi interpretative negli anni successivi allo studio di Pagnani: non a caso, nella sintesi più autorevole sulla storia comunale della Marca, Jean-Claude Maire Vigueur ha restituito appieno l'importanza storica dei patti, affermando a chiare lettere che «ci sarebbe ancora molto da imparare da un documento così significativo»². Il testo che segue si propone dunque di vagliare il valore euristico dei patti, così acutamente avvertito da Pagnani, mettendone in luce le potenzialità per la ricerca storica a distanza di quarant'anni dalla data di pubblicazione. Una fonte storica, del resto, si sa, non smette mai di parlare a chi la interroga, anzi sa dare risposte diverse a seconda delle domande che le vengono poste.

Si può schematicamente affermare che il valore euristico dei patti del 1229 si sia esplicato principalmente in due campi, fra loro correlati: l'uno, riguardante l'evoluzione istituzionale del comune di Fermo e il ceto dirigente cittadino, che l'atto descrive nella fase del suo consolidamento; l'altro, in rapporto alle strutture di potere sugli uomini delle campagne e dunque alla signoria territoriale, che l'atto delinea nel momento del suo irreversibile declino. Siamo di fronte a due settori di indagine assai tradizionali (non era già stato forse Gino Luzzatto, nei primi anni del Novecento, a stringere il nesso fra affermazione comunale ed evoluzione della signoria territoriale?), indagati però in anni recenti con rinnovata sensibilità storiografica. Accanto a tali motivi è possibile indicarne un terzo, relativo all'organizzazione degli eserciti comunali e al tema della guerra, tema che si salda con l'egemonia sociale del ceto dei *milites* cittadini.

Prima di passare all'esame dei patti, appare utile delineare in breve il contesto generativo dell'atto, caratterizzato da una fase di forte dinamismo politico e istituzionale per il comune di Fermo³. Negli anni venti del Duecento si assiste infatti al rapido declino dell'autorità politica e civile del vescovo sulla città e sul vasto territorio diocesano, processo che trova

² J.-Cl. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, VII.2, Torino 1987, pp. 323-606 (in vol., Torino, UTET, 1988, da cui sono tratti di seguito i riferimenti alle pagine), p. 41.

³ Per una sintesi sull'evoluzione istituzionale del comune nel primo Duecento, si veda F. Pirani, *Fermo*, Spoleto 2011, pp. 46-52.

compimento nel 1238, anno in cui si registra la definitiva sostituzione del comune sugli spazi di competenza giurisdizionale fino ad allora occupati dal presule. Vero è che, in questo processo di disgregazione del potere episcopale, oltre all'intraprendenza dell'aristocrazia cittadina, giocò un ruolo determinante l'azione demolitrice tenacemente esercitata dai marchesi d'Este, ai quali papa Innocenzo III aveva concesso *in feudum* il governo sulla Marca di Ancona⁴. Il comune fermano, ancor fragile sotto il profilo istituzionale, seppe tuttavia approfittare dei conflitti patrimoniali e delle annose controversie legali insorte fra gli Este e i presuli locali per assicurarsi la piena giurisdizione sulla città e su un pur modesto territorio, che comprendeva una dozzina di piccoli centri castrensi, posti nelle immediate vicinanze del centro dominante, ai quali si aggiungeva, più a sud, prospiciente alla costa adriatica, quello di Grottammare.

Eccoci giunti al primo campo di ricerca, riguardante l'evoluzione del comune di Fermo durante la prima età federiciana. In questo settore, gli studi di Lucio Tomei, alacre indagatore delle fonti archivistiche fermane e autore di fondamentali saggi sulla storia della città picena⁵, hanno affrontato in modo approfondito il tema, ricorrendo anche al metodo di indagine prosopografico. La lunga lista degli oltre duecento componenti il Consiglio generale del comune di Fermo, riportata in calce ai patti del 1229, è stata infatti posta utilmente a raffronto con altri due elenchi: uno assai lacunoso, risalente al 1224, e un altro, appena più cospicuo, del 1247, in modo da ricostruire, anche sulla base delle altre attestazioni coeve, il profilo sociale dei componenti il ceto dirigente comunale in quel torno di anni. Il risultato emerso dall'indagine certosina appare di tutto rilievo: fra i consiglieri del 1229 si riscontra infatti «un quantitativo davvero rilevante di discendenti dell'antica aristocrazia 'vescovile' e 'consolare'», fra i quali si segnalano gli

⁴ Sul ruolo dei marchesi d'Este nell'erosione delle prerogative e delle giurisdizioni dei vescovi fermani pone l'accento D. Pacini, *I vescovi e la contea di Fermo negli anni di Federico II*, in *Federico II e le Marche*, Atti del Convegno di Studi (Jesi, 2-4 dicembre 1994), Roma 2000, pp. 43-84 (ora in Id., *Per la storia medievale di Fermo e del suo territorio. Diocesi, ducato, contea, marca [secoli VI-XIII]*, Fermo 2000, pp. 489-536); più in generale, sul rapporto fra l'episcopato e le città in area picena, G. Pinto, *Vescovo e città nella Marca Meridionale*, in *Tra l'Esino ed il Tronto agli albori del secondo millennio*, Atti del XXXIX Convegno di studi maceratesi (Abbadia di Fiastra, 22-23 novembre 2003), Macerata 2005, pp. 227-248.

⁵ Relativamente al periodo in esame, L. Tomei, *La piazza del popolo tra romanità, medioevo e rinascimento*, in *Fermo. La città tra medioevo e rinascimento*, Cinisello Balsamo 1989, pp. 91-143; Id., *Genesi e primi sviluppi del Comune nella Marca meridionale. Le vicende del Comune di Fermo dalle origini alla fine del periodo svevo (1268)*, in *Società e cultura nella Marca meridionale, tra alto e basso medioevo*, Grottammare 1995, pp. 129-415; Id., *Il comune a Fermo dalle prime origini fino al Quattrocento*, in *Istituzioni e statuti comunali nella Marca di Ancona Dalle origini alla maturità (secoli XI-XVI)*. II.2, *Le realtà territoriali*, a cura di V. Villani, Ancona 2007, pp. 341-512.

esponenti delle famiglie dei Tasselgardi, degli Ottinelli, dei Pegolotti, dei Giustamonti, dei Marcheselli e dei Seguini⁶.

Tali famiglie erano tutte concessionarie a vario titolo, per lo più enfiteutico, ma anche a livello, di beni patrimoniali dell'episcopato; non è infrequente il caso in cui i loro membri avevano svolto, in passato, funzioni amministrative per il presule fermano. Alcuni di essi, come i Giustamonti e i Seguini avevano avuto un rilievo istituzionale nella fase costituzionale del comune di Fermo, dal momento che erano discendenti rispettivamente di *dominus Iustamons* e di *Rogerus Sevini*, consoli nel 1199⁷. Nella lista restituita dai patti del 1229 non mancano altre attestazioni di discendenti da consoli attivi a capo del comune nel primo Duecento: ad esempio, Monaldo di Giacomo di Ascaro e Ascaro di Giacomo Ascaro, nipoti di *Ascarus*, console nel 1185; e ancora Filippo di Pietro *Canis*, figlio con ogni probabilità di Suppone di Giacomo di Pietro *Canis*, console nel 1205 e a sua volta nipote di Giacomo *de Cani* (o *Decani*), console nel 1182: molto probabilmente il nome di tale famiglia derivava da Tolomeo, *decanus* del Capitolo dei canonici della Cattedrale nel 1190, fatto che ribadirebbe ancora una volta lo stretto legame fra il ceto dirigente cittadino e la Chiesa locale. L'interdipendenza fra incarichi comunali e alte responsabilità amministrative svolte per l'episcopato fermano è evidente, infine, nel caso di Gentile di Masso, figlio di *Massius Pauperi* (o *Thomassius de Paupere*), console nel 1198 e nel 1205, discendente da un Oderisio che poco prima della metà del XII secolo era stato visconte del vescovo. Fra le famiglie fin qui elencate, soltanto i Tasselgardi, originari con ogni probabilità di Ripatransone o di Marano (Cupramarittima), non avevano una consolidata tradizione cittadina: tuttavia nel 1205 Tasselgardo risultava già inurbato e legato con vincolo matrimoniale a Giustina, figlia del giudice Giustiniano, *advocatus* della Chiesa fermana.

Il quadro complessivo non può essere più netto: il Consiglio generale del comune di Fermo nel 1229 appare ancora monopolizzato dall'aristocrazia cittadina e consolare, legata a doppio filo con l'episcopato. La presenza di immigrati provenienti dai centri dell'area picena (Montegranaro, Grottammare, Cossignano, Belmonte, Sant'Angelo), undici in tutto nella lista, risulta invece molto modesta: si tratta molto probabilmente di uomini di discrete condizioni economiche, non certo di detentori di diritti signorili.

⁶ Tomei, *Il comune a Fermo* cit., pp. 414.

⁷ Per le attestazioni documentarie relative ai personaggi qui menzionati e a quelli che seguono, rinvio *ivi.*, pp. 414-16; una lista dei consoli e dei podestà fermani, corredata di esaustive note di rimando alla documentazione, è pubblicata in appendice a *Id.*, *Genesi e primi sviluppi del Comune* cit., pp. 401 ss.

Sotto il profilo professionale, appena più nutrito rispetto a quello degli immigrati risulta il numero dei giudici e dei notai, tredici in totale, mentre soltanto tre sono gli artigiani, uno dei quali riporta la qualifica di fabbro, mentre gli altri due quella generica di *magister*. Siamo dunque di fronte ad un ceto dirigente all'interno del quale non si è ancora prodotto, quel ricambio che, nell'arco di una generazione, avrebbe condotto i signori territoriali del Fermano alla ribalta sulla vita politica cittadina e al loro inserimento nell'alveo delle istituzioni⁸. Ora, nella stipula dei patti, quei signori appaiono invece come il soggetto con cui il comune si trova a trattare, mentre di lì a breve alcuni di essi, sicuramente i più intraprendenti sotto il profilo politico, avrebbero rapidamente scalato con successo i vertici istituzionali del comune.

Se dalla composizione del ceto dirigente urbano si passa a considerare il dato istituzionale, l'atto del 1229, suggellato con la massima solennità, tramanda la presenza, come rappresentanti del comune fermano, del podestà milanese Guido di Landriano⁹, accompagnato dalla sua curia (un giudice, un *miles*, due notai), oltre che da un massaro. Il solenne giuramento dovette avvenire, con ogni probabilità, davanti alla chiesa cattedrale posta sulla sommità del colle Girfalco, dal momento che i cantieri del Palazzo comunale e di quello del podestà sarebbero stati portati a termine soltanto nel 1238¹⁰. Può apparire sorprendente, per una città comunale di grande rilievo nella Marca, quale fu Fermo, che le informazioni disponibili sul funzionamento delle istituzioni comunali e sui conflitti in seno ad esse siano tanto frammentarie, se paragonate a quelle di molte altri centri minori della regione. Sul Consiglio generale del comune, attestato nell'atto del 1229, sappiamo soltanto che un quarto di secolo più tardi, nel 1252, era composto da seicento membri, cento per ognuna delle sei contrade urbane, e che vedeva

⁸ Sulle numerose 'sottomissioni' dei signori del contado fermano del 1252, fra le quali spiccano quelle dei più rilevanti esponenti di quel mondo, attestati nel 1229 (Guglielmo di Massa, i figli di Fildesmido da Mogliano, da poco scomparso, Fildesmido da Monteverde, Gualtiero di Loro, Gualtiero di Chiarmona, i signori di S. Angelo in Pontano), sul costituirsi di un nuovo ceto dirigente cittadino alla fine dell'età sveva, cfr. in breve Pirani, *Fermo* cit., pp. 52-54 e, più ampiamente, Tomei, *Genesis e primi sviluppi del Comune* cit., pp. 198-204.

⁹ Guido di Landriano, milanese, fu un personaggio di spicco sotto il profilo funzionariale: fu infatti il primo podestà di Asti nel 1190 e nel 1227, due anni prima di esercitare lo stesso ufficio a Fermo, era a capo del comune di Piacenza: la sua attestazione si inserisce appieno nell'ondata di podestà lombardi e padani, attestata negli stessi anni a capo di molti comuni delle Marche; cfr. *I podestà dell'Italia comunale. Parte I: Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, a cura di J.-Cl. Maire Vigueur, Roma 2000, *ad indicem*; cfr. inoltre J.-Cl. Maire Vigueur, *I rettori forestieri nei comuni marchigiani, in Stranieri e forestieri nella Marca dei secoli XIV-XVI*, Atti del XXX Convegno di studi maceratesi, Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata 1996, pp. 129-161.

¹⁰ Sulla realizzazione dei primi edifici pubblici comunali a Fermo nel primo Duecento, Pirani, *Fermo* cit., pp. 126-130; Tomei, *La piazza del popolo* cit., pp. 105-110.

designati i suoi componenti da quattro elettori scelti fra i consiglieri uscenti, due dei quali in rappresentanza dei cittadini definiti *maiores* e altri due per quella porzione della società politica definita *de populo*¹¹. Tale assetto fu tuttavia il portato di una modifica costituzionale, intervenuta dopo la fine dell'età federiciana, allorché si era costituito un nuovo ceto dirigente, definito nelle fonti con l'ambiguo termine di *maiores*, formato dal coagulo fra i signori del territorio, recentemente immigrati, e le antiche famiglie clientelari del vescovo. Ma nel 1229, come si è visto, quel processo di integrazione dei signori territoriale nel ceto dirigente urbano, altrove in Italia prodottasi a cavallo fra XII e XIII secolo, non si era per nulla realizzato: il ceto degli uomini del vescovo, egemone nella città, e quello dei signori territoriali, che controllavano ancora gran parte del contado, apparivano ancora in opposizione dinamica.

Veniamo, dunque, al secondo fattore di indagine, quello dei signori del contado. L'atto del 1229, elencandone nominativamente ventisei e lasciando intravedere una realtà frastagliata e diversificata, ne dà una definizione omnicomprensiva, ricorrendo ai termini di *comitatenses*, nel preambolo del testo, e più oltre di *contadini* (espressione da intendere nell'accezione di residenti nel contado, territorio su cui il comune aspirava ad estendere la propria giurisdizione). Gli studi successivi al saggio di Pagnani hanno arricchito, con convincenti analisi e con dovizia di attestazioni documentarie, la fisionomia di quel composito e frammentato ceto signorile¹². In particolare, grazie alle meritorie ricerche di Delio Pacini è stato posto in giusta luce il ruolo politico e patrimoniale di Fildesmido da Mogliano, incontrastato *leader* di quel mondo¹³. Abile guerriero e non meno esperto di diritto,

¹¹ Sugli equilibri costituzionali instaurati a Fermo dopo la fine dell'età federiciana, cfr. ancora Pirani, *Fermo cit.*, pp. 53-55 e, con maggiori ragguagli, Tomei, *Il comune a Fermo cit.*, pp. 407-408.

¹² Non credo si debba ormai più dimostrare, dopo una messe di studi sulla natura e sul funzionamento della signoria territoriale, il superamento della definizione di 'feudatari', ancora usata da Pagnani per definire i detentori di poteri schiettamente signorili su centri castrensi e sulle campagne circostanti; né appare peraltro congruo l'impiego del termine 'nobili', impiegato dallo storico francescano nel titolo del suo saggio, in quanto la preminenza e l'egemonia dei *domini*, all'altezza cronologica del primo Duecento, appare tutt'altro che formalizzata, viceversa basata esclusivamente su un esercizio *de facto* di poteri: per la sensibilità storiografica odierna il termine di 'signori' (o 'signori territoriali'), sicuramente meno esotico ma certo più pregnante, si attaglia perfettamente a definire il profilo dei firmatari dell'atto del 1229; fra la vastissima bibliografia sul tema, si rinvia unicamente, per un inquadramento generale, a S. Carocci, *Signori e signorie*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, VIII. *Il Medioevo (secoli V-XV)*. *Popoli, poteri, dinamiche*, Roma 2006, pp. 409-448, con relativa ampia bibliografia.

¹³ Il primo significativo intervento di Pacini su Fildesmido da Mogliano fu proposto nella stessa sede in cui vide la pubblicazione lo studio di Pagnani: D. Pacini, *Fildesmido da Mogliano. Un signore del secolo XIII nella Marca*, in *Le Marche nei secoli XII e XIII cit.*, pp. 185-214 (ora aggiornato in Id., *Mogliano e i «Da Mogliano» nella storia, dalle origini al secolo XVI*, Fermo

Fildesmido controllava quasi una ventina di piccoli centri castrensi, ubicati tutti fra la media valle del Chienti e del Tenna e ottenuti in parte in eredità, in parte acquistati, in parte come ricompensa per i servizi militari svolti in una vasta area della Marca. Nella sua funzione di vicario *in temporalibus* dell'abbazia sabina di Farfa per i vasti patrimoni nel Piceno, funzione esercitata per una dozzina di anni, seppe avere la meglio in vari contenziosi legali e assicurarsi le cospicue entrate derivanti dall'amministrazione della giustizia, nonché la riscossione dei tributi dovuti dai dipendenti all'ente monastico.

Fildesmido fu dunque un personaggio avveduto e scaltro, la cui lungimiranza politica lo indusse a travalicare ben presto gli angusti orizzonti del potere signorile e a proiettare le sue mire di affermazione politica anche all'interno del comune di Fermo, riuscendo ad assicurarsi la podesteria nel 1215 e nel 1218¹⁴. Non si conoscono le concrete circostanze che condussero alla nomina, ma è facilmente ipotizzabile che in tale temperie giocò un ruolo decisivo l'orientamento politico filo imperiale, unanimemente assunto dall'aristocrazia territoriale della Marca meridionale. La podesteria fermana rappresentò soltanto la prima tappa per un'affermazione funzionariale di Fildesmido: fu infatti podestà a San Severino nel 1217 e quindi ad Ascoli nel 1230. I patti 1229 prevedevano esplicitamente che a Fildesmido e a suo figlio fosse concessa la facoltà di allontanarsi dal territorio fermano per porsi al servizio della città di Ascoli, ma che fosse esclusa la possibilità di accettarne la podesteria se quest'ultima fosse in guerra con Fermo. Tale clausola ha indotto Giuseppe Avarucci a formulare la convincente ipotesi che «alla data del 23 settembre 1229, quando i patti vennero stipulati, con tutta probabilità Fildesmido era già stato (o stava per essere) eletto podestà di Ascoli per l'anno seguente; e appunto per questo volle che venisse inserita, nel testo dei patti con Fermo, la clausola che gli avrebbe permesso di accettare liberamente tale magistratura»¹⁵.

La posizione negoziale di Fildesmido, che non a caso compare al primo posto nel testo dei patti del 1229, risulta certo privilegiata rispetto agli altri

2005, pp. 215-261); cfr. inoltre Id., *Sulle origini dei signori da Mogliano e di altre famiglie signorili marchigiane*, in Atti del XXII Convegno di studi storici maceratesi (Macerata, 15-16 novembre 1986), Macerata 1989, pp. 157-214 (ora aggiornato in Id., *Mogliano e i «Da Mogliano»* cit., pp. 151-213); Id., *I signori da Mogliano (secoli XIII-XV)*, in *La valle del Fiastra tra antichità e Medioevo*, Atti del XXXIII Convegno di studi maceratesi (Abbadia di Fiastra, 14-15 novembre 1987), Macerata 1990, pp. 291-384 (ora in Id., *Mogliano e i «Da Mogliano»* cit., pp. 263-358).

¹⁴ Tomei, *Genesis e primi sviluppi del Comune* cit., p. 402 e relative note, per le attestazioni documentarie.

¹⁵ G. Avarucci, *L'iscrizione del 1230 della Porta di Solestà di Ascoli Piceno*, Ascoli Piceno 1978, pp. 11-12.

signori coinvolti nella stipula. Oggi, a distanza di quarant'anni dal saggio di Pagnani, conosciamo meglio i contorni patrimoniali e giurisdizionali di quell'aristocrazia rurale ancora molto attiva nel primo Duecento, erede di quel ristretto numero di lignaggi che, fra XI e XII secolo, erano stati protagonisti dell'insignorimento di ampie aree collinari e pedemontane dell'antica contea fermana¹⁶. Tali famiglie, riconducibili quasi tutte a comuni ascendenti, attestati fra lo scorcio del X secolo e gli anni dopo il Mille, diedero ben presto origine a ramificate divisioni dinastiche e patrimoniali, che condussero nell'arco di poche generazioni ad una estrema dispersione di poteri e di giurisdizioni. Nel primo Duecento i poteri dei signori attestati nei patti insistevano tutti su un'area compresa fra le colline della media valle del Chienti e l'orlatura appenninica nell'alta valle del Tenna: la marcata tendenza al frazionamento di quote di diritto su castelli e uomini aveva prodotto la formazione di poche signorie 'zonali' e di molte altre 'puntiformi', cioè imperniate su un solo castello o su pochi minuscoli centri fortificati in luoghi fra loro ravvicinati.

L'elenco dei signori che giurano i patti del 1229 costituisce uno specchio dell'articolazione del mondo signorile. A questo proposito, Pacini, nei suoi studi prosopografici, ha ricostruito i fitti legami parentali interni ai lignaggi¹⁷, mentre Tomei ha tracciato un'utile mappatura dei signori attestati nei patti¹⁸: ne risulta la preminenza di pochi personaggi, che si segnalano per l'esercizio di poteri signorili su un numero più o meno cospicuo di centri fortificati, quali appunto Fildesmido da Mogliano, Rinaldo da Monteverde e Baligano da Falerone, questi ultimi entrambi cugini di primo grado di Fildesmido, Guglielmo e Federico, signori di Massa¹⁹. Quasi tutti gli altri signori presenti

¹⁶ Sui processi di insignorimento di vaste aree della diocesi fermana, avvenuto su terre spesso ottenute dai *domini* in forma allodiale, e sulla formazione di una fittissima maglia di insediamenti castrensi, R. Bernacchia, *Incastellamento e distretti rurali nella Marca anconitana (secoli X-XII)*, Spoleto 2002; sulle vicende storiche e architettoniche dei singoli centri castrensi del fermano, *Castelli, rocche, torri, cinte fortificate delle Marche*, ed. M. Mauro, IV.2, Istituto Italiano dei Castelli, Ravenna 2001; sulle strutture fortificate dei castelli signorili, infine, V. Laudadio, «*Quo itis canalgle de Amandula?*» *Le strutture difensive nei castra della Marca meridionale – secoli XI-XIII*, in *Immagini della memoria storica. Anno IX*, Atti del Convegno di Studi (Montalto Marche, 12 agosto 2003), Acquaviva Picena 2004, pp. 507-560.

¹⁷ Pacini, *Sulle origini dei signori da Mogliano* cit. (con utili tavole genealogiche).

¹⁸ Tomei, *Il comune a Fermo* cit., pp. 409-12, che segue fedelmente nel corso del testo.

¹⁹ Sui signori di Massa e sul loro inserimento nelle istituzioni comunali e al vertice della chiesa fermana dopo la morte di Federico II, cfr. V. Laudadio, *I Domini de Massa. Ascesa e trasformazione di una signoria locale nella Marca meridionale del XIII secolo*, in *Immagini della memoria storica. Anno X*, Atti del Convegno di Studi (Montalto Marche, 12 agosto 2004), Acquaviva Picena 2005, pp. 17-56; ancora utile, per i riferimenti documentari, U. Cameli, *Un episodio di storia fermana dei tempi di Manfredi e Corradino*, «*Studia Picena*» 11 (1935), pp. 173-180, che pone in risalto la figura di Gerardo dei signori di Massa (figlio di quel Guglielmo attestato

ai patti limitavano invece la propria giurisdizione ad un solo castello: per passarli rapidamente in rassegna, essi erano Matteo e Gualtiero di Aliscante, signori di Chiarmonite e Civitella, nell'alta valle del Tenna; Rodolfo, signore di Belmonte; Masseo, figlio del conte Ugucione, e suo figlio Adenolfo, signori di Montefortino; Rinaldo, signore di Petriolo; Gentile, figlio del conte Monaldo, signore di alcuni minuscoli insediamenti fortificati nel territorio di Amandola; Giovanni e Monaldo, figli del conte Aldobrandino, signori di Penna San Giovanni; Rinaldo di Trasmondo, signore di Loro; Trasmondo, figlio di Buonconte del conte Girardo, signore di Sant'Angelo in Pontano; Ruggerto di Ferro (o Ferrone), cugino anch'egli di primo grado di Fildesmido da Mogliano, signore di Castelnuovo e di Bucchiano, che insistevano sulla media valle del Tenna, Compare di Frate di Giberto, signore del castello di Infantolino, nella media valle del Tenna; Gentile e Lambertino, figli di Gualtiero di Gentile; Crescenzo, detentore di quote su Gualdo e Monte San Martino; Ruggiero, figlio di Ruggero, signore di Vetice, in area appenninica; Monte, signore di Monte Vidon Combatte.

Il fatto che molte famiglie fossero fra loro strettamente imparentate non dovrà per questo indurre a pensare che quel mondo fosse al suo interno coeso; al contrario, «un ottuso quanto pervicace ossequio al principio successorio di ascendenza longobarda, che prevedeva la divisione dell'intero patrimonio tra tutti gli eredi maschi del defunto capofamiglia, generazione dopo generazione, indebolì viepiù la potenza economica, e di conseguenza politica, del casato»²⁰. Le fitte relazioni interne al mondo signorile marchigiano hanno indotto, recentemente, Alessio Fiore ad applicare per tale realtà un approccio 'configurazionale', così come definito ed elaborato nel secolo scorso da Norbert Elias, nel tentativo di cogliere un sistema reticolare di relazioni, capace di definirne la sua natura e i suoi funzionamenti²¹. Un approccio che ben si attaglia all'esame dei patti del 1229, ove il disperso mondo signorile, per reagire all'endemica crisi che lo attraversa, tenta disperatamente di costituire una lega per agire in modo concertato e di 'far sistema' al cospetto della città di Fermo, ormai sul punto di assumere un incontrastato ruolo dominante.

Nel testo dei patti i signori si presentano sotto una duplice veste: in qualità di *domini*, in quanto detentori di diritti signorili sugli uomini dei castelli di loro giurisdizione, e in qualità di *milites*, per l'attitudine a svolgere

nei patti), il quale fu eletto vescovo a Fermo nel 1250 e quindi nominato podestà cittadino l'anno seguente.

²⁰ Tomei, *Il comune a Fermo* cit., p. 413.

²¹ A. Fiore, *Signori e sudditi: strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII)*, Spoleto 2010.

la guerra a cavallo. I rapporti di forza fra comune e signori, almeno sul piano del potere contrattuale, appaiono del tutto paritari, ma trapela lo sforzo di questi ultimi di mostrarsi compatti, nell'arduo tentativo di difendere strenuamente le loro prerogative: non si spiegherebbe altrimenti la clausola che prevede un'opposizione concertata fra comune e signori contro chi, fra questi ultimi, avesse osato recedere dalla *societas* stipulata. Si tratta di una logica tutta interna al mondo delle leghe comunali, assai diffusa in Italia settentrionale, che qui viene mutuata dagli esponenti del mondo signorile. Gli impegni contemplati nei patti sono riconducibili essenzialmente a due ambiti: la guerra, cosa che interessa in pari misura il comune e i signori, e il mantenimento dei diritti signorili, tema che riflette in modo drammatico le preoccupazioni dei *comitatenses*. I due aspetti vengono a saldarsi attraverso l'impegno, assunto dai rappresentati fermi, di riconoscere piena legittimità alle prerogative signorili allora esercitate nei loro spazi giurisdizionali, nonché le *bonae consuetudines* da questi accordate agli uomini che popolavano i loro castelli, ricevendo in cambio un aiuto militare in armi e cavalli. L'accordo si palesa dunque nella sua perfetta bilateralità contrattuale, ma in realtà, come aveva lucidamente indicato Pagnani, «l'importanza del documento (a parte certi riferimenti a situazioni più generali) consiste in ciò che il documento non dice, ma fa chiaramente intendere: ossia il timore dei nobili per la fuga di vassalli che essi non erano più in grado d'impedire»²².

Il disperato appello rivolto dai signori al comune di Fermo per contenere l'ormai irrefrenabile processo di fuga dei coltivatori sottoposti agli obblighi signorili non avrebbe trovato arresto neppure di fronte ai precisi meccanismi di controllo stabiliti dai patti. Questi ultimi prevedevano infatti che i rappresentanti del comune di Fermo si sarebbero dovuti rifiutare di accogliere nella loro città gli uomini sottoposti alla giurisdizione di uno dei ventisei signori presenti alla stipula, anzi avrebbero dovuto eventualmente sostenere le ragioni dei signori in ogni contenzioso legale. Nel caso che i 'servi fuggitivi' si fossero recati a Fermo, il signore, per poter dimostrare sul piano legale i propri diritti, avrebbe prodotto davanti le autorità cittadine due o tre testimoni a suo favore; nell'auspicato caso di successo, il comune si sarebbe impegnato a rispedire l'uomo nella sua terra di residenza entro otto giorni. Nel caso, invece, in cui il fuggiasco avesse trovato rifugio in altri centri dell'area fermiana, dotati di sostanziale autonomia amministrativa (nell'atto vengono citati nell'ordine: Ripatransone, Monterubbiano, Montegiorgio, Montolmo [Corridonia], Macerata, Morrovalle, Montelupone, Montesanto [Potenza Picena], Civitanova, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro), il comune di Fermo si sarebbe fatto comunque

²² Pagnani, *Patti fra il comune di Fermo* cit., p. 116.

garante della restituzione al signore, anche a costo di doversi impegnare, insieme ai signori, in un'azione armata contro quella comunità, qualora quest'ultima si fosse rifiutata di collaborare; eventualità che sembra francamente poco verosimile. Per ogni altro contenzioso insorgente fra signori e dipendenti sui diritti di residenza degli uomini (che il testo definisce alternativamente, in modo sinonimico, con i termini di *homines* e di *vassalli*, dimostrando tutto il mimetismo insito nel linguaggio feudo-vassallatico), sarebbe stato sempre competente il foro di Fermo.

L'obbligo di residenza appare dunque il perno su cui i signori tentano di fare leva per mantenere i diritti signorili e soprattutto le entrate economiche da essi derivanti, in una fase di inarrestabile crisi. Tale obbligo appare anzi agli occhi dei signori come inerente alla condizione giuridica dei loro dipendenti e dunque fuori discussione, pena lo sgretolamento dello stesso. Le scarse fonti superstiti non rendono l'esito del processo di trasferimento e di affrancamento dei dipendenti della signoria, fenomeno che dovette avere proporzioni più vaste di quanto le labili tracce documentarie lasciano intendere. Nel caso di Montolmo (Corridonia), sappiamo che, alla fine del Duecento, i signori di Colbuccaro, per dirimere la difficile questione dei terreni abbandonati dagli uomini in fuga, esibirono alle autorità di quel comune un atto contenente la *generalis consuetudo* diffusa in tutta la Marca: questa prevedeva che i *mansi exmanszati* (cioè abbandonati) passassero nelle mani dei signori alla morte del dipendente o all'indomani della sua fuga²³. Nell'area collinare compresa fra il Chienti e il Tenna le condizioni per un'emancipazione degli uomini sottoposti ai vincoli signorili nelle campagne furono inoltre favorite dal repentino dissolversi della signoria più potente, quella di Fildesmido da Mogliano, dopo il 1244, per effetto del frazionamento dei suoi vasti patrimoni fra gli eredi designati. Alcuni uomini in fuga poterono così dar vita ad una nuova comunità organizzata sul modello comunale, come accadde per Sarnano nel 1265, allorché ad associarsi furono gli ex dipendenti dei signori di Brunforte, famiglia che discendeva per linea diretta da Fildesmido, dal momento che Rinaldo da Brunforte era nipote *ex patre* di Fildesmido: anche su questo tema gli studi di Pagnani hanno ancora molto da insegnare²⁴. Dunque, per concludere su

²³ J.-Cl. Maire Vigueur, *Montolmo nel XIII secolo: dinamiche di una espansione territoriale*, in *Montolmo e centri vicini. Ricerche e contributi*, Atti del XXV Convegno di Studi maceratesi (Corridonia, 18-19 novembre 1989), Macerata 1991, pp. 85-100; più in generale, sul più vasto fenomeno di affrancamento dei sudditi della signoria in Italia, cfr. F. Panero, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999.

²⁴ Cfr. G. Pagnani, *Sarnano: lineamenti storici*, Sarnano 1984, ma anche, per una rilettura della vicenda storica sarnanese, sul piano insediativo e del popolamento, E. Di Stefano, *Dinamica del popolamento in una comunità dell'Appennino centrale: Sarnano nei secoli XIII-XVI*, Ancona 1994.

questo punto, i patti del 1229, sotto l'apparente solidarietà interna al ceto signorile e l'ostentata capacità di contrattare alla pari con il comune, rivelano un sommesso canto del cigno, levato da parte di quel mondo signorile nella fase del suo inarrestabile declino.

Sul versante dell'organizzazione militare, invece, resta innegabile il fatto che il comune fermano avesse bisogno di ricorrere ai contingenti armati offerti dai signori. Essi si impegnavano nei patti a scendere in campo per difendere il comune da inattese incursioni (*cavalcatae*), eventualmente occorse a sud del fiume Chienti, si assumevano inoltre l'obbligo di prendere parte con i loro uomini all'adunata annuale dell'esercito (*generalis exercitus*) insieme, com'è ovvio supporre, ai *milites* della città e ai cittadini in armi. Si precisa inoltre che ogni aiuto militare offerto dai signori nel territorio fermano sarebbe stato effettuato a loro spese, mentre sarebbe stato a carico del comune se questi fossero stati chiamati ad intervenire all'interno delle mura cittadine. Una clausola, infine, regolava la delicata questione del risarcimento delle perdite militari: si stabiliva che ogni danno arrecato ai cavalli dei signori durante il loro servizio dovesse essere pagato dal comune, sia che l'animale fosse morto per mano di nemici cavalieri, balestrieri o fanti armati, sia che venisse ferito per un colpo di lancia o per frode, eventualità quest'ultima che i signori si affrettavano ad esecrare. L'*emendatio equorum*, cioè il risarcimento per le perdite militari, costituiva, com'è noto, un cespite di entrata cospicuo per i *milites* cittadini²⁵: purtroppo le fonti fermane non ci hanno restituito alcuna informazione sull'organizzazione militare del comune nel Duecento e dunque non possiamo confrontare, come vorremmo, il trattamento riservato ai signori del contado sul delicato tema del risarcimento delle perdite rispetto a quello di cui godevano i *milites* cittadini.

Il ricorso del comune alle armi dei signori può apparire di per sé un fatto anomalo, nella cornice del funzionamento degli eserciti comunali²⁶. Tuttavia può essere compreso inquadrando il testo dei patti nella situazione contingente in cui era venuta a trovarsi la Marca meridionale in quel momento, durante la fase cruciale del conflitto fra Federico II e il papa Gregorio IX. Nel giugno 1228, mentre l'imperatore era pronto ad imbarcarsi a Brindisi per raggiungere la Terrasanta, scoppiarono aspri conflitti ai confini fra lo Stato della Chiesa e il Regno di Sicilia: Federico II ne approfittò per inviare Rainald von Urslingen, duca di Spoleto, luogotenente imperiale nel Regno di Sicilia, in qualità di legato in Toscana e nelle Marche: questi entrò

²⁵ Sulla rilevanza di questa entrata straordinaria insiste J.-Cl. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2005, pp. 117-128.

²⁶ Per una sintesi su questo tema, cfr. P. Grillo, *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Roma-Bari 2008, pp. 109-129.

in armi nell'ottobre 1228, occupando Ripatransone e consolidando in breve tempo le sue posizioni nel sud della Marca, ove il legato si trattenne fino alla primavera del 1229²⁷. Tale minaccia militare si inseriva appieno nello stato endemico di guerra di quei convulsi anni, allorché papato e impero si contendevano il dominio sulla Marca: gli accordi di San Germano (1230), con il definitivo tramonto del sogno federiciano di esercitare un'effettiva autorità sulla Marca, avrebbero segnato a tale proposito un momento di chiarificazione. Ma nel 1229, allorché infuriava la bufera della guerra nella Marca meridionale, il comune di Fermo non trovò di meglio che ricorrere, eccezionalmente, alla forza militare dei signori del contato. Si trattò dunque di un espediente del tutto episodico, come dimostra il fatto che non si possiede traccia del previsto rinnovo dei patti. E forse ci si può spingere anche oltre sulla linea interpretativa, ipotizzando, con Tomei, che il ricorso dei Fermani alle milizie signorili, «con la promessa di uno scambievole, quanto aleatorio aiuto militare, era già un modo per averne imbrigliato la potenza e segnato la fine»²⁸. Il mondo signorile poteva dirsi allora davvero al suo tramonto.

²⁷ Sul queste vicende, ancora molto utile il saggio di W. Hagemann, *Herzog Rainald von Spoleto und die Marken in den Jahren 1228-1229*, in *Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zur 65 Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern*, Freiburg-Basel-Wien 1968, pp. 436-457 (tradotto in italiano, ma privo di appendice documentaria, con il titolo di *L'intervento del duca Rainaldo di Spoleto nelle Marche nel 1228-1229*, in *Le Marche nei secoli XII e XIII* cit., pp. 27-44).

²⁸ Tomei, *Il comune a Fermo* cit., p. 413.

Appendice Documentaria
(a cura di Nunzia Vagnoni, Archivio di Stato di Fermo)

1229 settembre 23, Fermo

Il comune di Fermo e un gruppo di comitantes del suo territorio, capeggiati da Fildesmido da Mogliano, stipulano dei patti valevoli per cinque anni e rinnovabili alla scadenza, redatti sulla base di reciproci impegni e di mutue concessioni da parte dei contraenti.

O r i g i n a l e [A], ASF, Pergamene, n.1708; copia autentica [B], del 4 aprile 1308, ASF, n.746.

La copia [B] è di mano del notaio Bartolomeo di Leonardo che così introduce il documento: «†In Dei nomine. Amen. Hoc est apparum sive exemplum cuiusdam istrumenti (*così*), tenor cuius talis est.» e così si sottoscrive: «Ego Bartholomeus Leopardi notarius, suprascripti istrumenti (*così*) pactorum scripsi et exemplavi, prout in dicto autentico inveni, nil (*così*) addens nec minuens praeter puntum (*così*) licteram, silabam (*così*) vel parabolam per errorem obmissam, quod (*così*) sententiam rei lederet vel mutaret, et de licentia et mandato sapienti set discreti viri domini Guilliemi, iudicis Malleficiorum (*così*) Communis Firmi per nobilem militem dominum Johannem de Diaria, honorabilem Potestatem civitatis predictae, in publicam formam redigi et publicavi sub anno Domini millesimo CCC° VIIJ, indictione VJ, tempore domini Clementis pape quinti, die IIIJ mensis aprilis. Actum Firmi in palacto (*così si legga* palactio) dicti Communis ante banca (*così si legga* bancam) Malleficiorum, presentibus Gentile Berardi et Iacobi (*così si legga* Iacobo) Mathei de Trochario, testibus. (ST).»

Nel suo inventario del fondo diplomatico, Hubart attribuisce erroneamente al testo dei patti trascritti nella copia [B] l'anno 1239 (M. Hubart, *Summarium scripturarum et privilegiorum Archivi veteris perillustris civitatis Firmi*, ms. della prima metà del XVII conservato presso l'Archivio di Stato di Fermo, c. 153).

La pergamena A misura cm.70x28; è sporca e rovinata con macchie molto estese di umidità che hanno notevolmente compromesso la scrittura; per la lettura è necessario l'ausilio della lampada di Wood.

Nel verso della stessa mano: «Instrumentum pactorum inter comune Firmi et contadinorum». «Hoc sunt instrumenta comuni Firmi et instrumentum de pacto Montis Granarii et concordie facte inter ipsum comune et [...]dam bonos homines convocatos et comunis [...] et ambasatorum <*così nel testo*> missi ad apostolicum <*così nel testo*> pro domino episcopo et aliorum rogatorum comunis». Di mano diversa: «Pacta inter comune Firmi et nobiles».

E d i z i o n e : M. Tabarrini, *Sommario cronologico di carte fermane anteriori al secolo XIV*, in *Cronache della città di Fermo pubblicate per la prima volta ed illustrate [da] Gaetano De Minicis [...] colla giunta di un sommario cronologico di carte fermane anteriori al secolo XIV*, a cura di Id., Firenze, 1870, p. 543, n. V (parziale); Pagnani, *Patti tra il comune di Fermo* cit.

R e g e s t i : Hubart, *Summarium scripturarum et privilegiorum* cit., c. 382; Tabarrini, *Sommario cronologico di carte fermane* cit., p. 353, n.93.

In Dei nomine, amen. Hoc est concordia tractata inter comitatenses comitatus Firmi, videlicet dominum Fildesmidum comitis Rainaldi de Molliano, dominum Rainaldum Montis Viridis, Guilielmum de [Mas]sa et Fredericum fratrem eius, Matheum, Alestrantem, Masseum comitis Ugucçionis, Rainaldum de Peteriolo, Gentilem Munaldi, Iohannem de Penna S(ancti) Iohannis, Montem Rainaldi Baldoini, Rainaldum de L[au]ro, Gualterium Alestrantis, Monaldum de Penna Sancti Iohannis, Adenulfum Massei comitis Ugucçionis, dominum Baliganum de Falerone, Transmundum Bonicomitis de Sancto Angelo, Rogerium Ferri, Rodul[phum] de Belmonte, Anselmum Rainaldi Baldoini, Compatrem fratrem Giberti, Gentilem Gualterii Gentilis, Lambertinum fratrem eius, Crescentium Bonifatiorum, Rogerium Rogerii a Vetice et Ugo[nem] Montis de Monte Guidone ex una parte et comune^a Firmi ex altera, videlicet quod commune^b Firmi promittit et convenit dictos comitatenses manutenere et conservare in e[orum] st[atu] et in eorum iurisdictionibus et bonis consuetudinibus, eorundem inperiis et castris et eorum tenutis in comitato Firmano.

Item promittit et convenit commune Firmi non recipere de cetero homines qui sunt eorum vassalli vel alias de ipsorum signoria et de territoriis de comitatu Firmano et undecumque sint de territoriis eorum et specialiter de Turri Sancti Patritii et si dicti homines venirent et reciperentur in ci[vitate] Firmana, dicta civitas teneatur non recipere et si reciperet teneatur dicta civitas restituere predictis dominis sub quorum signoria fuerint cum omnibus rebus eorum, sine placito, salario et dispendio alicuius partis et si dubitaretur quod homo, qui petitur esset de sua signoria, dominus qui petit probet suam intentionem duobus vel tribus testibus de terra sua vel aliena, qua probata, commune Firmi [ipsum] hominem restituere [de]beat ad .VIII. dies postquam fuerit requisitus sive testes [essent] introducti, non admissa aliqua exceptione a dicto homine, hoc servando quod nullum salarium vel sacramentum calupnie in dict[a] causa pre[stetur].

Item promittit dictum com[mune Firmi] quod si aliqua communitas comitatus Firmi, videlicet Ripa Transonis, Mons Robianus, Mons Sancte Marie in Georgio et Mons Ulmi, Macerata sive podium Sancti Iuliani, Murrum, Mons [Lu]ponis, Mons Sancti, Civitanova, castrum Sancti Elpidii, castrum Montis Granarii vel aliud castrum vel locum de comitatu Firmano de cetero reciperet aliquem hominem vel homines vel vass[allum] vel aliquem de

^a così A

^b così nel testo qui e più avanti

sua segnoriam de eorum terris aliquorum vel alicuius predictorum dominorum, commune Firmi ipsam comunantiam requirat prius ut dictum hominem cum suis rebus restituat domino repetenti sine placito et dispendio presentialiter, quod si non faceret, commune Firmi teneatur adiuuare dictum dominum ad recuperandum ipsum hominem una cum ipsis comitibus, faciendo cum eis exercitum et cavalcatas tempore congruo secundum mod[um et tempus] ad compellum capitanei dictorum comitatensium ad arbitrium regiminis Firmi et predicti domini teneantur non facere pacem vel concordiam seu aliquam pactionem cum dicta com(mun)itate nec potestariam recipere inde contra voluntatem communis Firmi nec primo dictum hominem domino repetenti restituat ad mandatum regiminis et consilii Firmi.

Item si de homine quem dicta com(mun)itas detineret oriretur questio, do[minus ille qui re]petit teneatur probare per duos vel tres testes sine salario et sine sacramento calupnie in curia communis Firmi predictum hominem esse de sua segnoriam, quo probato, si comunitas non restituerit, comune Firmi teneatur iuuare ipsum dominum ut supra dictum est. Quod si dicta comunitas^c contradiceret in hoc nolens, quod probationes reciperentur in curia Firmana, potestas Firmi dirigat unum notarium de curia Firmana qui in dicta comunitate cum notario eiusdem comunitalis dictas probationes recipiat ut declaretur si homo detentus sit repetentis vel non.

Item hec concordia semper firma sit et rata, salva in omnibus et per omnia concordia sive compositione facta cum Bonifatiiis et commune Firmi, scripta per Philippum notarium, non obstante aliquo capitulo posito vel apponendo contra dictam compositionem et concordiam quod nullo tempore sibi nocere poterit.

Item et teneatur potestas Firmi hanc compositionem et concordiam facere poni in Capitulari Firmi et omni anno, de potestaria in potestariam, scribere facere et nullum capitulum ponere in Capitulari Firmi quod esset contra istam con[cordi]am et potestas ventura teneatur iurare.

Item si comitatenses predicti requirerent aliquem suum hominem ab aliqua comunantia de preteritis hominibus detentis ab eis, si contadini equitaverint vel guerram eis fecerint, quod commune Firmi non teneatur eos iuuare de dicta guerra nisi ad mandatum potestatis Firmi et capitanei, salvo quod si [dicte] comunantie facerent societatem contra ipsos comites et frangerent guerram eisdem quod commune Firmi teneatur eos iuuare in termino ipsorum, excepto Monte Lupo[ne], Monte Causario, Monte S[ancto], quod sit in arbitrio potestatis Firmi et consilii.

^c *segue comunitas ripetuto*

Item de facto expensarum sic dicimus quod donec civitas Firmi est in generali exercitu in comitatu Firmi, nos contadini erimus in dictu exercitu, in armis et equis, nostris expensis, si in civitate et cum armis erimus cum eis expensis communis Firmi et si qua terra vel si qua persona extra comitatum Firmi moveret guerram civitati Firmane vel sue amicitie de comitatu Firmano, nos comitatenses erimus cum Firmanis, in equis et armis, nostris expensis, in exercitu generali, in comitatu et extra comitatum et si oportunum vel utile fuerit civitati quod infra comitatum in aliquo castro vel extra comitatum ire pro predicta guerra, preter generalem exercitum, ibimus et stabimus [cum] Firmanis eorum expensis.

Item de hiis qui habent possessiones in castris vel in aliqua communitate vel civitate que guerram haberent cum civitate Firmi, pater vel filius vel alius miles sit de intus in castro communitatis ad arbitrium potestatis Firmi cum societate moderata et non equitare in territorio Firmi; tota alia sua [for]tia realiter et personaliter sit cum civitate Firmi de foris, quemadmodum unus aliorum contadinorum erit qui non habet possessiones in dicta communitate, salvo quod si dominus Fildesmidus vel filius eius iret in servitio civitatis Asculi, possit d[uc]ere s[oc]ietatem de terra sua et extra comitatum Firmi ad suam voluntatem, salva sit fidelitate ecclesie Farfensis ipsius Fildesmidi et domino Rainaldo de Monte Viride in omnibus et per omnia et dominus Fildesmidus teneatur non recipere potestariam Asculi si esset in guerra cum civitate Firmi.

Item et teneantur tam contadini quam Firmani non recipere aliquam potestariam alicuius communantie de comitatu Firmano sine licentia dictorum capitaneorum comitatentium et potestatis Firmi et consilii eiusdem salvis potestariis quas civitas Firmi nunc habet et tenet.

Item teneatur potestas et commune Firmi salvare equos contadinis, qui mortui fuerint in servitio civitatis Firmi, ex quo se adunaverint cum eis et donec steterint cum Firmanis sive in ex[ercitu], sive in cavalcatis usque quo a Firmanis se separaverint et hoc dicimus de equis armorum qui fuerint equitati per milites vel per balistas sive per sergentem cum armis, sive mortui fuerint in prelio vel etiam perierint dum in servitio civitatis permanerent vel inutiles facti fuerint sive de lancea sive per tramacçum sive per tralimentum sive aliqua alia [percu]ssione sive fraude sed non habeat locum cum Firmani erunt in servitio contadinorum et salvum equorum facere teneatur commune Firmi predictis contadinis a die mortis equi usque ad duos menses facta extimatione ab eo domino qui equum duxit vel ducere fecit et si modum excederet in extimando, reducatur ad arbitrium potestatis Firmi et capitaneorum ipsorum contadinorum.

Item si quis de contadinis recesserit ab hac societate, eo prius requisito per capitaneum, si non revertatur ad hanc societatem, omnes alii contadini cum Firmanis guerram sibi faciant donec reversus fuerit ad hanc societatem.

Item si que communantia seu persona fregerit guerram predictis contadinis extra comitatum Firmi, quod Firmani teneantur eis dare adiutorium ad arbitrium potestatis Firmi et consilii eiusdem.

Item in omnibus predictis capitulis salva sit auctoritas et preceptum Apostolice Sedis sed si qua segnoría fortis apparuerit ad mercedem rogandam, una pars teneatur iuvare aliam.

Item hec societas et eius sacramenta in quolibet quinquennio renovetur per consilium consiliariorum Firmi generale et per potestatem Firmi qui pro tempore fuerit.

Item supradicti comitatenses, videlicet dominus Fildesmidus, Rainaldus Montis Viridis, Guilielmus et Fredericus a Massa, dominus Baliganus de Falerone, domini Bonifatii et ceteri alii supra scripti promittunt et conveniunt manutenere et conservare civitatem et commune Firmi in eo bono statu quo ipsa civitas nunc est et dictum [commune] in tenuis et bonibus quos et quas ipsa civitas et commune nunc habet et tenet et in antea acquireret et in iurisdictione sua et suarum terrarum, salvis et exceptis castris et iurisdictionibus dictorum contadinorum com[itatensium] in eorum castris et terris quas nunc habent et in antea acquirerent et eorum hominibus vel in eorum terris et segnoría habitantibus et amicos civitatis pro amicis tenere et inimicos pro inimicis in comitatu Firmano.

Item promittunt et conveniunt comitatenses supra dicti quod quando civitas et commune Firmi generalem exercitum vel cavalcata[m] generalem fecerit, venire cum equis et armis in dictum exercitum vel cavalcata[m] hoc modo quod predictus potestas primo co(m)pellaverit nostros capitaneos et capitanei nos co(m)pellere teneantur et nos contadini ad co(m)pellum potestatis Firmi et capitaneorum nostrorum omnino venire et stare teneamur et cum armis in servitio civitatis predictæ.

Item si nos Firmani ex[pecta]remus aliquam cavalcata[m] subitaneam a nostris inimicis in districtu civitatis Firmi a flumine Clentis citra, nos contadini succurremus ad co(m)pellum potestatis Firmi.

Ad hec dominus Guido de Landriano potestas Firmi et consilium generalem eiusdem civitatis, per cornum et campanam in ecclesia episcopatus more solito coadunatum, con[sti]tuerunt Petrum Rustici syndicum pro commune Firmi ad faciendam, contrahendam et compositionem faciendam et per societatem, cum comitatensibus seu comitibus baronibus et nobilibus viris comitatus Firmi, videlicet domino Fildesmido, Rainaldo Montis Viridis, domino Baligano de Falerone, Guilielmo et Frederico a Massa, Bonifatii et [ce]teris aliis suprascriptis et qui in hac societate iurare voluerint ut prefatus syndicus a predictis fraternitatem et societatem recipiant et faciant nomine communis Firmi et secundum capitula et tenorem superius scripta et notata per me Iohannem notarium et que et quam societatem per ipsum et dictos comitatenses sive barones fecerint ratum et firmum habere promiserunt

potestas et consiliarii supradicti. Qui syndicus, nomine communis Firmi, incontinenti, precepto et voluntate potestatis predictae et totius consilii et consensu expresso, societatem contractam et ordinatam, ut supra continetur, promisit domino Fildesmido, Rainaldo Montis Viridis, Guilielmo et Frederico et ceteris aliis suprascriptis et sacramento corporaliter prestito, omni tempore firmam et ratam tenere et nullo modo contravenire.

Item et e converso predictus dominus Fildesmidus a Molliano, Rainaldus Montis Viridis, Guilielmus et Fredericus a Massa, domini de Falerone, domini de Penna S(ancti) Iohannis, domini Bonifatii et ceteri prememorati eodem modo prefatam societatem et compositionem, ut supra continetur, prefato Petro sindico, nomine communis Firmi recipienti, promiserunt adtendere et observare et nullo tempore contravenire et sacramento corporaliter prestito in perpetuum firmam tenere et observare iuraverunt sub pena mille marcharum argenti ab utraque parte invicem promissa et pena soluta vel non, dicta societas firma permaneat.

Que omnia supra dicta prefatum consilium promisit omni tempore firmam habere et, sacramento corporaliter prestito, iuraverunt aliquo modo contra non venire sub pena prefata que soluta vel non, prescripta societas semper in sua maneat firmitate.

Nomina vero consiliariorum consilii sepe dicti, qui iuraverunt, sunt hec, videlicet: dominus Symon, Iacobus Petri Filippi, Rogerius Rogerii, Petrus Iacobi Mathei Lenti, Rogerius Gentilis Massi, Girardus Gentilis Pettuni, Montanellus Gricii Rogerius Mathei, Iacobus Biviani, Egidius Maseg(ru)ni, Rogerius Petri Actonis Martini, Albertus mansionarius notarius, Bonesegnia Victorini, Ugo Nicomelli, Phylippus Petri Canis, Adam Presionis, Barocellus de Scoplio, Petrus Marcellini, Nicola de Montegranario, Bartholomeus de Montegranario, Silurus domine Sene(se), Iacobus Iuxtamaris, Bartholomeus Alberti Massarie, Bonaventura Iohannis, Martus Grilli, Scannius Poverini, Albertus Candelme, Adenulfus Facciabene, Armanus Pagani, Gentilis Partis, Iustinianus Teselga(r)di dominus Angelerius, Rainaldus Truffali, Paulus Valentini, Giso de Gruptis, Petrus Martini, Giso de Collina, Iohannes de Villafranca, Iacobus Gittii, Palmerius Girardi, Nicolaus Barocelli, Paulus Traforelli, Filippus Bonaventure, Iacobus Morici, Iustinianus Scannii, Iacobus Lungini, Tebaldus domini Martini, Bonus Iohannes Andree Iacobi, Talliabocconus, Rainaldus Bonefilie, Iacobus Cavedani, Firmo Centie, Iacobus Acti Albasie, Filippus Gaite, Abraam notarius, Firmo Gaite, Iohannes Ceci, magister Ofreduccius, Rainaldus Alberti, Thomas Guittanelle, Umilis Morici, Iohannes Petri Asculani, Iohannes Nicole, Bartholomeus Andree, Iacobus Filippi Martini, Matheus Pascalis, Michael de Gruttis, Venutus Alberti, Sanctus, Egidius magistri Alberti, Filippus Iohannis, Iacobus Barocelli, Filippus Benedicti, Martinus Iaconelli, Monaldus Iacobi, Firmo Iacobi Ypoliti, Nicolaus Mathei [Ci]telle, Philippus Admazabovis, Iacobus

Moregnani, Matheus a Paviano, Benvenutus Paganelli, Iacobus iudex, Gentilis Guidalis, Iohannes Vitalis, Iacobus Borrelli, Iohannes Ugonis, Iacobus Cosegnani, Iohannes Bonioanni, Fortibracchia, Iohannes Pascalis, Gentilis Iacobi Petri, Matheus Marci Franconis, dominus Gaudentius iudex, Tornainpace, Matheus Stammire, Bonifagi Gisi, Deutealleva Michaelis, Michael Marci, Thomas Mathei Rainaldi, Rogerius Rogerii, Matheus Palmerii, Matheus Michaelis Tucci, Bartholomeus Quatuorcocçi, Matheus Tomassi Ansuini, Filippus Mathei, Tebaldus Todini, Andreas [At]tonici, Vituccius Mangotti, Iacobus Alexii, Albertus Ricciardi, Castellanus, Cambius notarius, Tebaldus Filippi, Filippus Nicole Bonioanni, magister Laurentius, Albertus Rustici, Bonaventura Moricocci, Baronus Antiochii, Acto Vulpis, Marcus Girardi comitis, Tebaldus Egidii, Iohannes Gualterii, Aulectus, Acto Romanus, Albertus Baroncelli, Iacobus Martini, Albertus Zanti, Palmerius Filippi, Rainaldus Filippi, Gentilis Accittantis, Falco Palmerii, Rainaldus Teselgardi, Ugolinus Gentili, Gentilis Traforelli, Iohannes Iohannis Assisii, Iacobus Rainaldi A(r)cato(r)is, Petrus Esculanus, Iacobus Marcellini, Rainaldus Filippi Actolini, Gentilis Massi, Rainerius de Belmonte, Girardus Bonioanni, Iohannes Seguini, Albertus Gentilis, Iacobus Rainaldi, Nicolaus Suppi, Guilliellmus Rodaldi, Marcus Girardi Thome, Uguictonus, Petrus Girardi, Guarnerius Bonifatii, Suppo Iuxtamontis, Ofreduc[ius] Corradi, Brunus Picarelli, Gualterius Adamuctii, Nicola Frederici, Iacobus Thome Ansuini, Petrus Tebaldi, Granenati, Acto [Accursi], Mons Carbonis, Vituccius Cecii Blanci, Nicolaus Iohannis Buvani, Rainerius faber, Iohannes Vi(r)disie, Petrus Incuntri, Iacobus Egidii Pigulocti, Valentinus Gualdi, Petrus Tacilie, Moricus de Fulla, Acto de Aspromonte, Albertus Clerici, Zaffaronus Falconis, Pascalis Iohannis Gisi, Matheus Palmerii, Iacobus Firmi, Bartholomeus Egidii, Bonaventura Egidii, Bartholomeus Iohannis Gisi, Iacobus Thome Ceci, Georgius Filippi, Altidona notarius, Ugo de Civitate Nova, Transmundus Bartholomei, Petrus de Sancto Angelo, Phylippus Ansuini, Benvenutus Cernanii, Crescentius Girardi Thome, Paulus Accarini, Rainaldus magistri Mathei, Iacobus Alberti Baroncelli, Matheus Bonfilii, Iacobus Adamuccii, Marinus Baroncelli, Marinus magistri Petri, Matheus Alberti Massarie, Matheus Pisciafor(te), Rainaldus Iacobi Thome, Symilis Ungarelli, Gentilis Pascali, Iohannes Pigulotti, Gentilis Firmi Canis, Petrus Firmi, Girardus Monaciscli, Suppo Alihominis.

Acta sunt hec omnia supradicta in generali consilio prememorato civitatis predicte coram domino Guidone de Landriano potestate Firmi, domino Roggerio de Castennianego et domino Villano iudicibus communis Firmi per dictum dominum Guidonem potestatem, domino Antonio milite potestatis predicte, domino Frogerio et Uberto eiusdem potestatis notarius, Phylippo Iusti massario communis Firmi, domino Michaele Mainardi de Gualdrame,

domino Armaleo de Molliano, domino Rogerio iudice de Rövetino et aliis multis ad hoc testibus vocatis et rogatis.

Ego Iohannes de Villafranca notarius, et nunc communis Firmi, hiis omnibus interfui et ut supra legitur, a dicto Petro Rustici sindaco communis Firmi et universo consilio eiusdem prememorato et a supradictis comitatensibus rogatus, scripsi et publicavi, sub anno Domini .MCCXXVIII., die dominico qui fuit .VIII. exeunte septembre, indictione .II. (ST)